



g. 30736

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30736** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 2.9.2024 e proposto da:

C.B. Omissis, Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in

Milano, Via Donatello, n. 21, presso l'avv. Roberta Palotti (pec

roberta.palotti@milano.pecavvocati.it) che la rappresenta e

difende per delega allegata al ricorso

contro

Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per

la Lombardia Ambito Territoriale di Omissis, rappresentato

e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal funzionario

dell'USR Lombardia Ufficio IX, dott.ssa Angelica De Rubertis e

dal funzionario dell'Ufficio I, dott.ssa Patrizia Amato, in virtù

di delega del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

Lombardia prot. 51116 del 26.09.2024 (pec

uspmn@postacert.istruzione.it)

e

	I.N.P.S. con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in	
	persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato	
	e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle	
	liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con	
	atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,	
	rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto)	
	dall'avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv.	
	Roberto Maio; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it e, con gli avvocati medesimi,	
	elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in	
	Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec	
	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it	
	per	
	l'accertamento e la dichiarazione del diritto della ricorrente	
	all'assegno di superinvalidità e la condanna al pagamento del	
	suddetto assegno a decorrere dalla domanda amministrativa	
	del 26.11.2020 e/o dalla diversa individuanda data,	
	maggiorato di interessi o rivalutazione come per legge.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 17.6.2025 con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l'avv. Cristiana Salvadori per delega	
	dell'avv. Roberta Palotti per la ricorrente, l'avv. Giulio Peco per	
	l'INPS, nessuno presente per l'Ufficio Scolastico per la Regione	
	2	

	Lombardia.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	La ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Istruzione dal	
	Omissis, affetta da <i>Omissis, Omissis</i> in data Omissis, veniva	
	sottoposta a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera che	
	ascriveva la patologia alla Tabella A - VI Categoria,	
	dichiarandola NON idonea permanentemente al servizio. In	
	data 10.11.1993 la CMO confermava la sussistenza della	
	patologia <i>Omissis, Omissis</i> , che ascriveva alla Tabella A, IV	
	Categoria, confermando la medesima permanentemente NON	
	idonea al servizio. La ricorrente veniva, quindi, dispensata dal	
	servizio per inidoneità fisica.	
	Su ricorso della sig.ra C. con sentenza n. 67/2011 questa	
	Corte riconosceva il diritto della ricorrente al trattamento	
	pensionistico privilegiato, in quanto dipendente da causa di	
	servizio, e l'aggravamento in 4^ ctg Tab A a decorrere dalla data	
	della cessazione del servizio. Il trattamento pensionistico in	
	godimento veniva così liquidato.	
	In data 26.11.2020 la ricorrente presentava domanda di	
	aggravamento. In data 18.10.2022 la CMO di Milano,	
	sottoposta a visita la ricorrente, riconosceva l'intervenuto	
	aggravamento ascrivendo l'infermità alla Tabella A, 1^	
	Categoria ma senza riconoscerle il diritto all'assegno di super	
	invalidità ex d.p.r. 834/1981. La pensione veniva, quindi,	
	3	

	riliquidata senza il riconoscimento dell'assegno di c.d.	
	superinvalidità.	
	Esperito, inutilmente, il ricorso amministrativo, la sig.ra C. ha	
	adito questa Corte al fine di vedersi riconoscere l'assegno di	
	superinvalidità di cui alla Tabella E del d.p.r. n. 834/1981 in	
	quanto affetta da una perdita totale della vista da ambo gli	
	occhi nell'accezione di cui alla Lettera A - numero 1 della	
	Tabella E annessa al T.U. dpr n. 915/1978.	
	Il MIUR si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 7.1.2025, Il resistente ha sostenuto di essersi attenuto a	
	quanto determinato dalla Commissione medica con carattere	
	di definitività in quanto il giudizio non è stato impugnato	
	avanti la Commissione medica di seconda istanza e ha chiesto	
	di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'USR	
	Lombardia – Ufficio di Omissis; e di respingere il ricorso.	
	L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in	
	data 17.1.2025. L'Istituto ha eccepito di essere privo di	
	legittimazione passiva in quanto mero ordinatore secondario di	
	spesa, l'ordinatore primario di spesa essendo il MIUR. In	
	subordine, si è rimesso alle decisioni della Corte. Ha, inoltre,	
	nominato i propri consulenti di parte, per il caso in cui sia	
	disposta la CTU.	
	Con ordinanza n. 4/2025 questa Corte incaricava il Collegio	
	Medico Legale (CML), istituito presso il Ministero della Difesa	
	in Roma di rendere motivato parere sul seguente quesito:	
	4	

	<i>“dica la CML se l’infermità Omissis, Omissis, Omissis, Omissis</i>	
	<i>per la quale la ricorrente è titolare di pensione privilegiata, rientri</i>	
	<i>nella Tabella E annessa al DPR 915/1978 e con quale</i>	
	<i>decorrenza”.</i>	
	In data 4.6.2025 il Collegio Medico Legale ha depositato il	
	proprio parere.	
	All’udienza del 17.6.2025 le parti hanno insistito nelle tolte	
	conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Il ricorso è fondato e deve essere accolto.	
	L’art. 15 DPR 915/1978 “Assegni spettanti ai grandi invalidi”	
	stabilisce che: <i>“In aggiunta alla pensione od all'assegno</i>	
	<i>temporaneo, gli invalidi affetti da lesioni o infermità elencate</i>	
	<i>nella tabella E, annessa al presente testo unico, hanno diritto</i>	
	<i>ad un assegno per superinvalidità, non reversibile, nella misura</i>	
	<i>indicata nella tabella stessa.”</i>	
	La ricorrente, già titolare di pensione privilegiata per patologia	
	dipendente da causa di servizio, ha chiesto di ottenere tale	
	assegno. La CMO di Milano, pur avendo riconosciuto	
	l’aggravamento della patologia dalla quale è affetta,	
	ascrivendola alla Tabella A, 1^ Categoria, con conseguente	
	rideterminazione della pensione da parte del MIUR, non le ha	
	riconosciuto l’assegno di superinvalidità.	
	Il Collegio Medico Legale, dopo approfondito esame di tutta la	
	5	

	documentazione in atti, ha concluso affermando di ritenere	
	che: <i>“Omissis, Omissis, Omissis, Omissis a seguito Omissis,</i>	
	<i>Omissis, Omissis, Omissis di Omissis che obiettivava:</i>	
	<i>“...Omissis, Omissis, Omissis, Omissis alla luce dei precedenti</i>	
	<i>rientri tra le fattispecie di cui alla sopracitata lettera A comma 1</i>	
	<i>della Tabella E allegata al DPR 915/ 1978, con decorrenza a far</i>	
	<i>data dalla presentazione della domanda (23/ 11/2020).”</i>	
	Il suddetto parere medico-legale, da intendersi qui	
	integralmente richiamato anche nelle parti non trascritte, è	
	motivato, convincente e condivisibile, e le relative risultanze	
	meritano piena adesione: conseguentemente si ritiene che la	
	domanda di parte ricorrente risulti sufficientemente	
	dimostrata.	
	Sussistono, quindi, tutti i presupposti per il riconoscimento	
	alla ricorrente dell’assegno di superinvalidità di cui all’art. 15	
	DPR 915/1978 tabella E lettera A, comma 1 dalla data della	
	presentazione della domanda.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in	
	dispositivo.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da C.B. accoglie il ricorso e per l’effetto condanna le	
	Amministrazioni resistenti al riconoscimento dell’assegno	
	6	

	accessorio “Assegno di Superinvalidità” a decorrere dal	
	23.11.2020 oltre alla maggior somma tra rivalutazione	
	monetaria e interessi legali dalla maturazione al soddisfo sugli	
	arretrati.	
	Liquida a favore della ricorrente le spese di lite in € 1.500,00,	
	oltre accessori di legge a carico in solido delle parti resistenti,	
	con distrazione a favore del difensore antistatario.	
	Manda alla Segreteria per l'apposizione, in caso di riproduzione	
	della sentenza in qualsiasi forma, dell'annotazione prevista	
	dall'art. 52 d. lgs. n. 196 del 2003.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 18/06/2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	(dott. Federica Dainotti)	
	f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento, ai sensi del menzionato art.	
	52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza	
	in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su	
	riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di	
	comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi del ricorrente.	
	7	

Milano, 18/06/2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Federica Dainotti

f.to digitalmente